



Agenzia Regionale
per la Casa e l'Abitare

ARCA Puglia Centrale

SETTORE PATRIMONIO

UFFICIO APPALTI

DETERMINAZIONE N. 2386 DEL 13-06-2024

Registro di Settore N. 742

OGGETTO: GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA "TRASPARE" - COMUNE DI BARI SAN PAOLO VIA UMBRIA CIVV. 1-3 - INTERVENTO DI RECUPERO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI E.R.P. - FINANZIAMENTO PER € 1.200.000,00 DA FONDI EX GESCAL - IMPORTO A BASE D'ASTA € 904.000,00 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA) OLTRE IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5 - PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI PREVIA INDAGINE DI MERCATO – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. – RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2149 DEL 28/05/2024.

Addi 13-06-2024, nella sede dell' Arca Puglia Centrale,

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

VISTA la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal funzionario Dott.ssa Carmela Esposito, che di seguito si riporta:

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2149 del 28/05/2024, è stato, tra l'altro, disposto quanto segue:

“- di procedere all'esclusione dalla gara d'appalto per l'affidamento dell'intervento di recupero per la messa in sicurezza degli edifici di E.R.P. nel Comune di Bari San Paolo via Umbria civv. 1-3 - Finanziamento per € 1.200.000,00 da fondi ex Gescal - Importo a base d'asta € 904.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5, dei seguenti operatori economici, per le motivazioni di seguito riportate:

1) *“SAPORITO GARDEN SOC. COOP.” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “super-specialistica” OS 21-“Opere strutturali speciali”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 4, punto 2 dello “Schema di Contratto-CSA2” e all'art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all'art. 8, comma 16 della “Lettera di Invito”-lex specialis, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“Opere strutturali speciali” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall'offerente e non dall'impresa ausiliaria;*

2) *“PROGETTO DUEMILA SRL” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell'offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all'art. 14.1, comma 9 e all'art. 16, lett. A., comma 3 della “Lettera di Invito”-lex specialis;*

3) *“DOPPIA C IMPIANTI” da Barletta (BT): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “super-specialistica” OS 21-“Opere strutturali speciali”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “Schema di Contratto-CSA2” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “Lettera di Invito”-lex specialis, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“Opere strutturali speciali” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;*
- di disporre che ai suddetti operatori economici esclusi vengano effettuate le comunicazioni ex art. 90, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo;
- di dare atto, all’esito della verifica dei requisiti, delle seguenti ammissioni ed esclusioni relative all’oggettivata gara d’appalto:

CONCORRENTI AMMESSI

- 1) *“IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI” da Giovinazzo (BA);*
- 2) *“COSTRUTTORI QUALIFICATI SRL” da Gravina in Puglia (BA);*
- 3) *“CONSORZIO STABILE OPERA SCARL” da Roma (RM);*
- 4) *“CONPAT SCARL” da Roma (RM);*
- 5) *“PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL” da Andria (BT);*
- 6) *“FAP SRL” da Triggiano (BA);*
- 7) *“MATARRESE COSTRUZIONI SRL” da Andria (BT);*
- 8) *“2GI SRL” da San Marco in Lamis (FG);*
- 9) *“ESPOSITO COSTRUZIONI SAS” da Pomigliano d’Arco (NA);*
- 10) *“EDIL SINA COSTRUZIONI SRL” da Altamura (BA);*
- 11) *“FENIX CONSORZIO STABILE SCARL” da Bologna (BO);*
- 12) *“G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL” da Santa Maria Capua Vetere (CE);*
- 13) *“RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL” da Salerno (SA);*
- 14) *“DIDACO SRL” da Andria (BT);*
- 15) *“D’ATTOLICO PAOLO SRL” da Bari (BA).*

CONCORRENTI ESCLUSI

- 1) *“SAPORITO GARDEN SOC. COOP.” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “super-specialistica” OS 21-“Opere strutturali speciali”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “Schema di Contratto-CSA2” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “Lettera di Invito”-lex specialis, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“Opere strutturali speciali” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;*
- 2) *“PROGETTO DUEMILA SRL” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all’art. 14.1, comma 9 e all’art. 16, lett. A., comma 3 della “Lettera di Invito”-lex specialis;*
- 3) *“DOPPIA C IMPIANTI” da Barletta (BT): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “super-specialistica” OS 21-“Opere strutturali speciali”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “Schema di Contratto-CSA2” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto*

nonché all'art. 8, comma 16 della "Lettera di Invito"-lex specialis, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 ("Opere strutturali speciali" - categoria specialistica) debba essere realizzata dall'offerente e non dall'impresa ausiliaria;"

CONSIDERATO che:

- con note pec, acquisite al prot. A.R.C.A. al n. 20595 e al n. 20648 in data 10/06/2024, di pari contenuto, l'operatore economico "DOPPIA C IMPIANTP" da Barletta (BT) ha invitato e diffidato l'Ente a riesaminare l'esclusione, con conseguente riammissione al prosieguo delle operazioni di gara, ritenendo la decisione assunta incoerente con le regole della gara e la normativa di settore per quanto concerne specificatamente l'istituto dell'avvalimento ed evidenziando altresì di essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;
- con nota prot. A.R.C.A. n. 21207 del 13/06/2024, la Stazione Appaltante, attesa la dichiarazione, resa in sede di gara, in merito alla volontà di subappaltare "Interamente (100%) le opere ricadenti nella categoria OS21" e vista l'attestazione SOA in corso di validità, che consente, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, di subappaltare a impresa qualificata anche interamente la categoria scorporabile OS21 c.d. "super-specialistica", poiché l'importo della classifica posseduta della categoria prevalente-OG1 ("IV-BIS") è superiore alla somma degli importi dei lavori riconducibili alla categoria prevalente (OG1) e alla categoria non posseduta (OS21), ha comunicato all'operatore economico "DOPPIA C IMPIANTP" da Barletta (BT) la riammissione alla procedura d'appalto, in parziale accoglimento di quanto sostenuto nella richiesta di riesame, in quanto in possesso della prescritta qualificazione;

VISTI:

- l'art. 104, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ("Codice"), il quale dispone testualmente che "...le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento";
- l'art. 7, comma 1 della "Lettera di Invito"-lex specialis, il quale prescrive che "I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei seguenti sub-paragrafi 7.1 e 7.2. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito";
- l'art. 4, punto 2 dello "Schema di Contratto-CSA2", il quale prevede, per la "CAT. OS21 (OPERE STRUTTURALI SPECIALI): CATEGORIA SPECIALISTICA", che "in caso di avvalimento, deve essere realizzata dall'offerente e non dall'impresa ausiliaria";
- l'art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto della "Lettera di Invito"-lex specialis, il quale prevede che "in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 ("Opere strutturali speciali" - categoria specialistica) deve essere realizzata dall'offerente e non dall'impresa ausiliaria";
- l'art. 8, comma 16 della "Lettera di Invito"-lex specialis, il quale prevede che "La categoria di lavori OS21 ("Opere strutturali speciali" - categoria specialistica) deve essere realizzata dall'offerente e non dall'impresa ausiliaria";
- l'art. 14.1, comma 9 della "Lettera di Invito"-lex specialis, il quale prevede che "Ai concorrenti si raccomanda di inserire detti allegati nelle sezioni pertinenti e, in particolare, a pena di esclusione dalla procedura, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa";
- l'art. 16, lett. A., comma 3 della "Lettera di Invito"-lex specialis, il quale prevede che "I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non possono fare alcun riferimento all'offerta economica, a pena di esclusione";
- il parere favorevole del MIT n. 2335 del 26/02/2024, in tema di divieto di avvalimento per le categorie "super-specialistiche";

VISTO, altresì, che ciascun Operatore Economico ha accettato, come da dichiarazione prodotta in sede di gara, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara;

RICHIAMATI i principi generali del Titolo I del Codice dei contratti pubblici e in particolar modo il

principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

ATTESI i principi, di matrice giurisprudenziale, di separazione e segretezza dell'offerta economica, che si ispirano ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, come previsti dall'art. 97 Cost. e ai principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti;

TENUTO CONTO che:

- il provvedimento di esclusione dalla gara, qualora adottato a seguito di una verifica di accertamento che abbia riscontrato l'esistenza di una causa di esclusione, viene emanato senza che sia necessaria l'adozione delle formalità di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990 (comunicazione di avvio del procedimento), non potendo in tale fattispecie il privato apportare alcun elemento utile al processo formativo della determinazione amministrativa, costituendo, quindi, l'eventuale fase di partecipazione un inutile aggravio foriera della lesione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- come affermatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa, nell'ipotesi in cui nel candidato si sia riscontrata l'assenza di un requisito di partecipazione, *“l'esclusione da una gara (...) non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attenendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l'interessato è già necessariamente a conoscenza”* (ex multis T.A.R., Campania, Napoli, Sez. I, 15/01/2019, n. 215; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 08/03/2018, n. 298);
- la giurisprudenza di merito ha statuito l'importante principio di diritto dell'inapplicabilità della comunicazione del procedimento nell'alveo dell'esclusione dalla gara pubblica, secondo cui il provvedimento di esclusione da una gara, emesso a seguito dell'esito negativo del riscontro del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art.7 della L. n. 241 del 1990, in quanto la determinazione di esclusione, non avente natura di atto di autotutela essendo priva di alcuna funzione conclusiva, si inserisce in una sequenza procedimentale della cui pendenza il ricorrente deve giocoforza essere a conoscenza, avendo presentato apposita domanda di partecipazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 02/05/2017, n. 5078);

VISTO l'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (*“Principi in materia di Trasparenza”*)

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e primo punto della stessa;
2. di rettificare in autotutela la determinazione dirigenziale n. 2149 del 28/05/2024 avente ad oggetto *“Gara telematica tramite piattaforma “Traspare” - Comune di Bari San PAOLO VIA Umbria civv. 1-3 - Intervento di recupero per la messa in sicurezza degli edifici di E.R.P. - Finanziamento per € 1.200.000,00 da fondi ex Gescal - Importo a base d'asta € 904.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5 - Procedura negoziata con almeno 5 inviti previa indagine di mercato – Provvedimento di esclusione/ammissione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.”* solo per la parte relativa ai concorrenti ammessi/esclusi;
3. di riammettere l'operatore economico *“DOPPIA C IMPIANTI”* da Barletta (BT), in quanto in possesso della prescritta qualificazione, ossia dei requisiti utili a subappaltare interamente la categoria scorporabile non posseduta (OS21 *“Opere strutturali speciali”* - categoria specialistica) a impresa qualificata;
4. di confermare l'esclusione dalla gara d'appalto per l'affidamento dell'intervento di recupero per la messa in sicurezza degli edifici di E.R.P. nel Comune di Bari San Paolo via Umbria civv. 1-3 - Finanziamento per € 1.200.000,00 da fondi ex Gescal - Importo a base d'asta € 904.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5, dei seguenti operatori economici, già disposta con la determinazione dirigenziale n. 2149 del 28/05/2024 per le motivazioni di seguito riportate:

- 1) “*SAPORITO GARDEN SOC. COOP.*” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “*super-specialistica*” OS 21-“*Opere strutturali speciali*”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “*Schema di Contratto-CSA2*” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“*Opere strutturali speciali*” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;
 - 2) “*PROGETTO DUEMILA S.R.L.*” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all’art. 14.1, comma 9 e all’art. 16, lett. A., comma 3 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*;
5. di dare atto, all’esito della verifica dei requisiti, delle seguenti nuove ammissioni ed esclusioni relative all’oggettivata gara d’appalto:

CONCORRENTI AMMESSI

- 1) “*IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI*” da Giovinazzo (BA);
- 2) “*COSTRUTTORI QUALIFICATI SRL*” da Gravina in Puglia (BA);
- 3) “*CONSORZIO STABILE OPERA SCARL*” da Roma (RM);
- 4) “*CONPAT SCARL*” da Roma (RM);
- 5) “*PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL*” da Andria (BT);
- 6) “*FAP SRL*” da Triggiano (BA);
- 7) “*MATARRESE COSTRUZIONI SRL*” da Andria (BT);
- 8) “*2GI SRL*” da San Marco in Lamis (FG);
- 9) “*ESPOSITO COSTRUZIONI SAS*” da Pomigliano d’Arco (NA);
- 10) “*EDIL SINA COSTRUZIONI SRL*” da Altamura (BA);
- 11) “*FENIX CONSORZIO STABILE SCARL*” da Bologna (BO);
- 12) “*G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL*” da Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 13) “*RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL*” da Salerno (SA);
- 14) “*DIDACO SRL*” da Andria (BT);
- 15) “*D’ATTOLICO PAOLO SRL*” da Bari (BA);
- 16) “*DOPPIA C IMPIANTI*” da Barletta (BT);

CONCORRENTI ESCLUSI

- 1) “*SAPORITO GARDEN SOC. COOP.*” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “*super-specialistica*” OS 21-“*Opere strutturali speciali*”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “*Schema di Contratto-CSA2*” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“*Opere strutturali speciali*” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;

2) “*PROGETTO DUEMILA SRL*” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all’art. 14.1, comma 9 e all’art. 16, lett. A., comma 3 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*;

6. di trasmettere il presente provvedimento al R.U.P. Ing. Patrizia Masciopinto ed a tutti gli operatori economici concorrenti;

7. di attestare l’insussistenza, in capo al Funzionario, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Dirigente, delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato *ex art. 6 bis* della Legge 241/90 e s.m.i ed art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i., nonché l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i. ed il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 8 della sezione P.I.A.O. “*Rischi corruttivi e Trasparenza*” attualmente vigente;

8. di demandare all’Ufficio Appalti gli adempimenti connessi e consequenziali ai sensi dell’art. 20 del Codice per la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell’Agenzia nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

VISTA l’istruttoria espletata dal funzionario Dott.ssa Carmela Esposito e la proposta predisposta dall’Incaricato di Elevata Qualificazione dell’Ufficio “*Appalti*”;

VISTI:

- l’art. 6 e 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente.

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e primo punto della stessa;

2. di rettificare in autotutela la determinazione dirigenziale n. 2149 del 28/05/2024 avente ad oggetto “*Gara telematica tramite piattaforma “Traspare” - Comune di Bari San PAOLO VIA Umbria civv. 1-3 - Intervento di recupero per la messa in sicurezza degli edifici di E.R.P. - Finanziamento per € 1.200.000,00 da fondi ex Gescal - Importo a base d’asta € 904.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5 - Procedura negoziata con almeno 5 inviti previa indagine di mercato – Provvedimento di esclusione/ammissione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.*” solo per la parte relativa ai concorrenti ammessi/esclusi;

3. di riammettere l’operatore economico “*DOPPIA C IMPIANTI*” da Barletta (BT), in quanto in possesso della prescritta qualificazione, ossia dei requisiti utili a subappaltare interamente la categoria scorporabile non posseduta (OS21 “*Opere strutturali speciali*” - categoria specialistica) a impresa qualificata;

4. di confermare l’esclusione dalla gara d’appalto per l’affidamento dell’intervento di recupero per la messa in sicurezza degli edifici di E.R.P. nel Comune di Bari San Paolo via Umbria civv. 1-3 - Finanziamento per € 1.200.000,00 da fondi ex Gescal - Importo a base d’asta € 904.000,00

(compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5, dei seguenti operatori economici, già disposta con la determinazione Dirigenziale n. 2149 del 28/05/2024 per le motivazioni di seguito riportate:

1) “*SAPORITO GARDEN SOC. COOP.*” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “*super-specialistica*” OS 21-“*Opere strutturali speciali*”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “*Schema di Contratto-CSA2*” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“*Opere strutturali speciali*” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;

2) “*PROGETTO DUEMILA SRL*” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all’art. 14.1, comma 9 e all’art. 16, lett. A., comma 3 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*;

5. di dare atto, all’esito della verifica dei requisiti, delle seguenti nuove ammissioni ed esclusioni relative all’oggettivata gara d’appalto:

CONCORRENTI AMMESSI

- 1) “*IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI*” da Giovinazzo (BA);
- 2) “*COSTRUTTORI QUALIFICATI SRL*” da Gravina in Puglia (BA);
- 3) “*CONSORZIO STABILE OPERA SCARL*” da Roma (RM);
- 4) “*CONPAT SCARL*” da Roma (RM);
- 5) “*PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL*” da Andria (BT);
- 6) “*FAP SRL*” da Triggiano (BA);
- 7) “*MATARRESE COSTRUZIONI SRL*” da Andria (BT);
- 8) “*2GI SRL*” da San Marco in Lamis (FG);
- 9) “*ESPOSITO COSTRUZIONI SAS*” da Pomigliano d’Arco (NA);
- 10) “*EDIL SINA COSTRUZIONI SRL*” da Altamura (BA);
- 11) “*FENIX CONSORZIO STABILE SCARL*” da Bologna (BO);
- 12) “*G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL*” da Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 13) “*RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL*” da Salerno (SA);
- 14) “*DIDACO SRL*” da Andria (BT);
- 15) “*D’ATTOLICO PAOLO SRL*” da Bari (BA);
- 16) “*DOPPIA C IMPIANTI*” da Barletta (BT);

CONCORRENTI ESCLUSI

1) “*SAPORITO GARDEN SOC. COOP.*” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori

riconducibili alla categoria cd. “super-specialistica” OS 21-“Opere strutturali speciali”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “Schema di Contratto-CSA2” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “Lettera di Invito”-*lex specialis*, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“Opere strutturali speciali” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;

2) “*PROGETTO DUEMILA SRL*” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all’art. 14.1, comma 9 e all’art. 16, lett. A., comma 3 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*;

6. di trasmettere il presente provvedimento al R.U.P. Ing. Patrizia Masciopinto ed a tutti gli operatori economici concorrenti;

7. di attestare l’insussistenza, in capo al Funzionario, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Dirigente, delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato ex art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i ed art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i., nonché l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i. ed il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 8 della sezione P.I.A.O. “*Rischi corruttivi e Trasparenza*” attualmente vigente;

8. di demandare all’Ufficio Appalti gli adempimenti connessi e consequenziali ai sensi dell’art. 20 del Codice per la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell’Agenzia nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Bari, li 13-06-2024

Il Dirigente
f.to ING. MICHELE DE CANDIA

(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Arca Puglia Centrale.



Agenzia Regionale
per la Casa e l'Abitare

ARCA Puglia Centrale

SETTORE PATRIMONIO

UFFICIO APPALTI

DETERMINAZIONE N. 2386 DEL 13-06-2024

Registro di Settore N. 742

OGGETTO: GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA "TRASPARE" - COMUNE DI BARI SAN PAOLO VIA UMBRIA CIVV. 1-3 - INTERVENTO DI RECUPERO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI E.R.P. - FINANZIAMENTO PER € 1.200.000,00 DA FONDI EX GESCAL - IMPORTO A BASE D'ASTA € 904.000,00 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA) OLTRE IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5 - PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI PREVIA INDAGINE DI MERCATO – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. – RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2149 DEL 28/05/2024.

Addi 13-06-2024, nella sede dell' Arca Puglia Centrale,

L'INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

VISTA la documentazione agli atti e l'istruttoria espletata dal funzionario Dott.ssa Carmela Esposito, che di seguito si riporta:

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2149 del 28/05/2024, è stato, tra l'altro, disposto quanto segue:

“- di procedere all'esclusione dalla gara d'appalto per l'affidamento dell'intervento di recupero per la messa in sicurezza degli edifici di E.R.P. nel Comune di Bari San Paolo via Umbria civv. 1-3 - Finanziamento per € 1.200.000,00 da fondi ex Gescal - Importo a base d'asta € 904.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5, dei seguenti operatori economici, per le motivazioni di seguito riportate:

1) *“SAPORITO GARDEN SOC. COOP.” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “super-specialistica” OS 21-“Opere strutturali speciali”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 4, punto 2 dello “Schema di Contratto-CSA2” e all'art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all'art. 8, comma 16 della “Lettera di Invito”-lex specialis, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“Opere strutturali speciali” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall'offerente e non dall'impresa ausiliaria;*

2) *“PROGETTO DUEMILA SRL” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell'offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all'art. 14.1, comma 9 e all'art. 16, lett. A., comma 3 della “Lettera di Invito”-lex specialis;*

3) *“DOPPIA C IMPIANTI” da Barletta (BT): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “super-specialistica” OS 21-“Opere strutturali speciali”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “Schema di Contratto-CSA2” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “Lettera di Invito”-lex specialis, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“Opere strutturali speciali” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;*
- di disporre che ai suddetti operatori economici esclusi vengano effettuate le comunicazioni ex art. 90, comma 1, lett. d) D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo;
- di dare atto, all’esito della verifica dei requisiti, delle seguenti ammissioni ed esclusioni relative all’oggettivata gara d’appalto:

CONCORRENTI AMMESSI

- 1) *“IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI” da Giovinazzo (BA);*
- 2) *“COSTRUTTORI QUALIFICATI SRL” da Gravina in Puglia (BA);*
- 3) *“CONSORZIO STABILE OPERA SCARL” da Roma (RM);*
- 4) *“CONPAT SCARL” da Roma (RM);*
- 5) *“PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL” da Andria (BT);*
- 6) *“FAP SRL” da Triggiano (BA);*
- 7) *“MATARRESE COSTRUZIONI SRL” da Andria (BT);*
- 8) *“2GI SRL” da San Marco in Lamis (FG);*
- 9) *“ESPOSITO COSTRUZIONI SAS” da Pomigliano d’Arco (NA);*
- 10) *“EDIL SINA COSTRUZIONI SRL” da Altamura (BA);*
- 11) *“FENIX CONSORZIO STABILE SCARL” da Bologna (BO);*
- 12) *“G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL” da Santa Maria Capua Vetere (CE);*
- 13) *“RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL” da Salerno (SA);*
- 14) *“DIDACO SRL” da Andria (BT);*
- 15) *“D’ATTOLICO PAOLO SRL” da Bari (BA).*

CONCORRENTI ESCLUSI

- 1) *“SAPORITO GARDEN SOC. COOP.” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “super-specialistica” OS 21-“Opere strutturali speciali”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “Schema di Contratto-CSA2” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “Lettera di Invito”-lex specialis, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“Opere strutturali speciali” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;*
- 2) *“PROGETTO DUEMILA SRL” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all’art. 14.1, comma 9 e all’art. 16, lett. A., comma 3 della “Lettera di Invito”-lex specialis;*
- 3) *“DOPPIA C IMPIANTI” da Barletta (BT): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “super-specialistica” OS 21-“Opere strutturali speciali”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “Schema di Contratto-CSA2” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto*

nonché all'art. 8, comma 16 della "Lettera di Invito"-lex specialis, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 ("Opere strutturali speciali" - categoria specialistica) debba essere realizzata dall'offerente e non dall'impresa ausiliaria;"

CONSIDERATO che:

- con note pec, acquisite al prot. A.R.C.A. al n. 20595 e al n. 20648 in data 10/06/2024, di pari contenuto, l'operatore economico "DOPPIA C IMPIANTP" da Barletta (BT) ha invitato e diffidato l'Ente a riesaminare l'esclusione, con conseguente riammissione al prosieguo delle operazioni di gara, ritenendo la decisione assunta incoerente con le regole della gara e la normativa di settore per quanto concerne specificatamente l'istituto dell'avvalimento ed evidenziando altresì di essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti;
- con nota prot. A.R.C.A. n. 21207 del 13/06/2024, la Stazione Appaltante, attesa la dichiarazione, resa in sede di gara, in merito alla volontà di subappaltare "Interamente (100%) le opere ricadenti nella categoria OS21" e vista l'attestazione SOA in corso di validità, che consente, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, di subappaltare a impresa qualificata anche interamente la categoria scorporabile OS21 c.d. "super-specialistica", poiché l'importo della classifica posseduta della categoria prevalente-OG1 ("IV-BIS") è superiore alla somma degli importi dei lavori riconducibili alla categoria prevalente (OG1) e alla categoria non posseduta (OS21), ha comunicato all'operatore economico "DOPPIA C IMPIANTP" da Barletta (BT) la riammissione alla procedura d'appalto, in parziale accoglimento di quanto sostenuto nella richiesta di riesame, in quanto in possesso della prescritta qualificazione;

VISTI:

- l'art. 104, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ("Codice"), il quale dispone testualmente che "...le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento";
- l'art. 7, comma 1 della "Lettera di Invito"-lex specialis, il quale prescrive che "I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei seguenti sub-paragrafi 7.1 e 7.2. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Invito";
- l'art. 4, punto 2 dello "Schema di Contratto-CSA2", il quale prevede, per la "CAT. OS21 (OPERE STRUTTURALI SPECIALI): CATEGORIA SPECIALISTICA", che "in caso di avvalimento, deve essere realizzata dall'offerente e non dall'impresa ausiliaria";
- l'art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto della "Lettera di Invito"-lex specialis, il quale prevede che "in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 ("Opere strutturali speciali" - categoria specialistica) deve essere realizzata dall'offerente e non dall'impresa ausiliaria";
- l'art. 8, comma 16 della "Lettera di Invito"-lex specialis, il quale prevede che "La categoria di lavori OS21 ("Opere strutturali speciali" - categoria specialistica) deve essere realizzata dall'offerente e non dall'impresa ausiliaria";
- l'art. 14.1, comma 9 della "Lettera di Invito"-lex specialis, il quale prevede che "Ai concorrenti si raccomanda di inserire detti allegati nelle sezioni pertinenti e, in particolare, a pena di esclusione dalla procedura, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa";
- l'art. 16, lett. A., comma 3 della "Lettera di Invito"-lex specialis, il quale prevede che "I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non possono fare alcun riferimento all'offerta economica, a pena di esclusione";
- il parere favorevole del MIT n. 2335 del 26/02/2024, in tema di divieto di avvalimento per le categorie "super-specialistiche";

VISTO, altresì, che ciascun Operatore Economico ha accettato, come da dichiarazione prodotta in sede di gara, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara;

RICHIAMATI i principi generali del Titolo I del Codice dei contratti pubblici e in particolar modo il

principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

ATTESI i principi, di matrice giurisprudenziale, di separazione e segretezza dell'offerta economica, che si ispirano ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, come previsti dall'art. 97 Cost. e ai principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti;

TENUTO CONTO che:

· il provvedimento di esclusione dalla gara, qualora adottato a seguito di una verifica di accertamento che abbia riscontrato l'esistenza di una causa di esclusione, viene emanato senza che sia necessaria l'adozione delle formalità di cui all'art. 7 della L. n. 241 del 1990 (comunicazione di avvio del procedimento), non potendo in tale fattispecie il privato apportare alcun elemento utile al processo formativo della determinazione amministrativa, costituendo, quindi, l'eventuale fase di partecipazione un inutile aggravio foriera della lesione del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;

· come affermatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa, nell'ipotesi in cui nel candidato si sia riscontrata l'assenza di un requisito di partecipazione, *"l'esclusione da una gara (...) non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attenendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l'interessato è già necessariamente a conoscenza"* (ex multis T.A.R., Campania, Napoli, Sez. I, 15/01/2019, n. 215; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 08/03/2018, n. 298);

· la giurisprudenza di merito ha statuito l'importante principio di diritto dell'inapplicabilità della comunicazione del procedimento nell'alveo dell'esclusione dalla gara pubblica, secondo cui il provvedimento di esclusione da una gara, emesso a seguito dell'esito negativo del riscontro del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art.7 della L. n. 241 del 1990, in quanto la determinazione di esclusione, non avente natura di atto di autotutela essendo priva di alcuna funzione conclusiva, si inserisce in una sequenza procedimentale della cui pendenza il ricorrente deve giocoforza essere a conoscenza, avendo presentato apposita domanda di partecipazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 02/05/2017, n. 5078);

VISTO l'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (*"Principi in materia di Trasparenza"*)

PROPONE

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e primo punto della stessa;
2. di rettificare in autotutela la determinazione dirigenziale n. 2149 del 28/05/2024 avente ad oggetto *"Gara telematica tramite piattaforma "Traspare" - Comune di Bari San PAOLO VIA Umbria civv. 1-3 - Intervento di recupero per la messa in sicurezza degli edifici di E.R.P. - Finanziamento per € 1.200.000,00 da fondi ex Gescal - Importo a base d'asta € 904.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5 - Procedura negoziata con almeno 5 inviti previa indagine di mercato – Provvedimento di esclusione/ammissione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i."* solo per la parte relativa ai concorrenti ammessi/esclusi;
3. di riammettere l'operatore economico *"DOPPIA C IMPIANTI"* da Barletta (BT), in quanto in possesso della prescritta qualificazione, ossia dei requisiti utili a subappaltare interamente la categoria scorporabile non posseduta (OS21 *"Opere strutturali speciali"* - categoria specialistica) a impresa qualificata;
4. di confermare l'esclusione dalla gara d'appalto per l'affidamento dell'intervento di recupero per la messa in sicurezza degli edifici di E.R.P. nel Comune di Bari San Paolo via Umbria civv. 1-3 - Finanziamento per € 1.200.000,00 da fondi ex Gescal - Importo a base d'asta € 904.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5, dei seguenti operatori economici, già disposta con la determinazione dirigenziale n. 2149 del 28/05/2024 per le motivazioni di seguito riportate:

- 1) “*SAPORITO GARDEN SOC. COOP.*” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “*super-specialistica*” OS 21-“*Opere strutturali speciali*”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “*Schema di Contratto-CSA2*” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“*Opere strutturali speciali*” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;
 - 2) “*PROGETTO DUEMILA S.R.L.*” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all’art. 14.1, comma 9 e all’art. 16, lett. A., comma 3 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*;
5. di dare atto, all’esito della verifica dei requisiti, delle seguenti nuove ammissioni ed esclusioni relative all’oggettivata gara d’appalto:

CONCORRENTI AMMESSI

- 1) “*IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI*” da Giovinazzo (BA);
- 2) “*COSTRUTTORI QUALIFICATI SRL*” da Gravina in Puglia (BA);
- 3) “*CONSORZIO STABILE OPERA SCARL*” da Roma (RM);
- 4) “*CONPAT SCARL*” da Roma (RM);
- 5) “*PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL*” da Andria (BT);
- 6) “*FAP SRL*” da Triggiano (BA);
- 7) “*MATARRESE COSTRUZIONI SRL*” da Andria (BT);
- 8) “*2GI SRL*” da San Marco in Lamis (FG);
- 9) “*ESPOSITO COSTRUZIONI SAS*” da Pomigliano d’Arco (NA);
- 10) “*EDIL SINA COSTRUZIONI SRL*” da Altamura (BA);
- 11) “*FENIX CONSORZIO STABILE SCARL*” da Bologna (BO);
- 12) “*G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL*” da Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 13) “*RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL*” da Salerno (SA);
- 14) “*DIDACO SRL*” da Andria (BT);
- 15) “*D’ATTOLICO PAOLO SRL*” da Bari (BA);
- 16) “*DOPPIA C IMPIANTI*” da Barletta (BT);

CONCORRENTI ESCLUSI

- 1) “*SAPORITO GARDEN SOC. COOP.*” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “*super-specialistica*” OS 21-“*Opere strutturali speciali*”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “*Schema di Contratto-CSA2*” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“*Opere strutturali speciali*” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;

2) “*PROGETTO DUEMILA SRL*” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all’art. 14.1, comma 9 e all’art. 16, lett. A., comma 3 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*;

6. di trasmettere il presente provvedimento al R.U.P. Ing. Patrizia Masciopinto ed a tutti gli operatori economici concorrenti;

7. di attestare l’insussistenza, in capo al Funzionario, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Dirigente, delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato *ex art. 6 bis* della Legge 241/90 e s.m.i ed art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i., nonché l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i. ed il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 8 della sezione P.I.A.O. “*Rischi corruttivi e Trasparenza*” attualmente vigente;

8. di demandare all’Ufficio Appalti gli adempimenti connessi e consequenziali ai sensi dell’art. 20 del Codice per la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell’Agenzia nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

VISTA l’istruttoria espletata dal funzionario Dott.ssa Carmela Esposito e la proposta predisposta dall’Incaricato di Elevata Qualificazione dell’Ufficio “*Appalti*”;

VISTI:

- l’art. 6 e 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
- l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente.

Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione e primo punto della stessa;

2. di rettificare in autotutela la determinazione dirigenziale n. 2149 del 28/05/2024 avente ad oggetto “*Gara telematica tramite piattaforma “Traspare” - Comune di Bari San PAOLO VIA Umbria civv. 1-3 - Intervento di recupero per la messa in sicurezza degli edifici di E.R.P. - Finanziamento per € 1.200.000,00 da fondi ex Gescal - Importo a base d’asta € 904.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5 - Procedura negoziata con almeno 5 inviti previa indagine di mercato – Provvedimento di esclusione/ammissione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.*” solo per la parte relativa ai concorrenti ammessi/esclusi;

3. di riammettere l’operatore economico “*DOPPIA C IMPIANTI*” da Barletta (BT), in quanto in possesso della prescritta qualificazione, ossia dei requisiti utili a subappaltare interamente la categoria scorporabile non posseduta (OS21 “*Opere strutturali speciali*” - categoria specialistica) a impresa qualificata;

4. di confermare l’esclusione dalla gara d’appalto per l’affidamento dell’intervento di recupero per la messa in sicurezza degli edifici di E.R.P. nel Comune di Bari San Paolo via Umbria civv. 1-3 - Finanziamento per € 1.200.000,00 da fondi ex Gescal - Importo a base d’asta € 904.000,00

(compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5, dei seguenti operatori economici, già disposta con la determinazione Dirigenziale n. 2149 del 28/05/2024 per le motivazioni di seguito riportate:

1) “*SAPORITO GARDEN SOC. COOP.*” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori riconducibili alla categoria cd. “*super-specialistica*” OS 21-“*Opere strutturali speciali*”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “*Schema di Contratto-CSA2*” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“*Opere strutturali speciali*” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;

2) “*PROGETTO DUEMILA SRL*” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all’art. 14.1, comma 9 e all’art. 16, lett. A., comma 3 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*;

5. di dare atto, all’esito della verifica dei requisiti, delle seguenti nuove ammissioni ed esclusioni relative all’oggettivata gara d’appalto:

CONCORRENTI AMMESSI

- 1) “*IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI*” da Giovinazzo (BA);
- 2) “*COSTRUTTORI QUALIFICATI SRL*” da Gravina in Puglia (BA);
- 3) “*CONSORZIO STABILE OPERA SCARL*” da Roma (RM);
- 4) “*CONPAT SCARL*” da Roma (RM);
- 5) “*PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI SRL*” da Andria (BT);
- 6) “*FAP SRL*” da Triggiano (BA);
- 7) “*MATARRESE COSTRUZIONI SRL*” da Andria (BT);
- 8) “*2GI SRL*” da San Marco in Lamis (FG);
- 9) “*ESPOSITO COSTRUZIONI SAS*” da Pomigliano d’Arco (NA);
- 10) “*EDIL SINA COSTRUZIONI SRL*” da Altamura (BA);
- 11) “*FENIX CONSORZIO STABILE SCARL*” da Bologna (BO);
- 12) “*G.A. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL*” da Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 13) “*RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL*” da Salerno (SA);
- 14) “*DIDACO SRL*” da Andria (BT);
- 15) “*D’ATTOLICO PAOLO SRL*” da Bari (BA);
- 16) “*DOPPIA C IMPIANTI*” da Barletta (BT);

CONCORRENTI ESCLUSI

1) “*SAPORITO GARDEN SOC. COOP.*” da Melito di Napoli (NA): mancato possesso di attestazione SOA in corso di validità, che possa consentire la realizzazione dei lavori

riconducibili alla categoria cd. “super-specialistica” OS 21-“Opere strutturali speciali”, in difformità rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 4, punto 2 dello “Schema di Contratto-CSA2” e all’art. 3, comma 2, lett. B. ultimo punto nonché all’art. 8, comma 16 della “Lettera di Invito”-*lex specialis*, i quali prevedono che in caso di avvalimento, la categoria di lavori OS21 (“Opere strutturali speciali” - categoria specialistica) debba essere realizzata dall’offerente e non dall’impresa ausiliaria;

2) “*PROGETTO DUEMILA SRL*” da San Vito dei Normanni (BR): caricamento dell’offerta economica nella busta contenente la documentazione amministrativa, in difformità rispetto al combinato disposto di cui all’art. 14.1, comma 9 e all’art. 16, lett. A., comma 3 della “*Lettera di Invito*”-*lex specialis*;

6. di trasmettere il presente provvedimento al R.U.P. Ing. Patrizia Masciopinto ed a tutti gli operatori economici concorrenti;

7. di attestare l’insussistenza, in capo al Funzionario, in capo al Responsabile del Procedimento ed in capo al Dirigente, delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in ragione del procedimento in oggetto indicato ex art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i ed art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012 e s.m.i., nonché l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i. ed il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 8 della sezione P.I.A.O. “*Rischi corruttivi e Trasparenza*” attualmente vigente;

8. di demandare all’Ufficio Appalti gli adempimenti connessi e consequenziali ai sensi dell’art. 20 del Codice per la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo dell’Agenzia nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Bari, li 13-06-2024

Il Dirigente
ING. MICHELE DE CANDIA

(FIRMA DIGITALE)

**Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Arca Puglia Centrale.**



ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE DEL TITOLARE DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Numero Proposta: 2585 del 13-06-2024

OGGETTO: GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA "TRASPARE" - COMUNE DI BARI SAN PAOLO VIA UMBRIA CIVV. 1-3 - INTERVENTO DI RECUPERO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI E.R.P. - FINANZIAMENTO PER € 1.200.000,00 DA FONDI EX GESCAL - IMPORTO A BASE D'ASTA € 904.000,00 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA) OLTRE IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5 - PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI PREVIA INDAGINE DI MERCATO – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. – RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2149 DEL 28/05/2024.

Il sottoscritto Titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell' art. 6 della L. 241/90, attesta sulla base dell'attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, l'avvenuta rispondenza del provvedimento con le attività e finalità di competenza della propria unità operativa e che, ai sensi dell'art.6bis della L.n°241/90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

Note:

Data, li 13-06-2024

Il Titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione ANTONIO
STRIGNANO

(FIRMA DIGITALE)



ARCA Puglia Centrale

ATTESTAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE

Numero Proposta: 2585 del 13-06-2024

OGGETTO: GARA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA "TRASPARE" - COMUNE DI BARI SAN PAOLO VIA UMBRIA CIVV. 1-3 - INTERVENTO DI RECUPERO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI E.R.P. - FINANZIAMENTO PER € 1.200.000,00 DA FONDI EX GESCAL - IMPORTO A BASE D'ASTA € 904.000,00 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA) OLTRE IVA - CUP E92D22000430002 – CIG A0457360E5 - PROCEDURA NEGOZIATA CON ALMENO 5 INVITI PREVIA INDAGINE DI MERCATO – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. – RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2149 DEL 28/05/2024.

Il sottoscritto Dirigente del settore PATRIMONIO, attesta sulla base dell'attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento e dal titolare di incarico di elevata qualificazione, ai sensi dell'art.6 della L.n°241/'90 e dell'art.20 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questa Agenzia, la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza e che, ai sensi dell'art.6bis della L.n°241/'90 come introdotto dalla L.n°190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento".

Note:

Bari, li 13-06-2024

IL DIRIGENTE
ING. MICHELE DE CANDIA

(FIRMA DIGITALE)